

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «pescatori e/o allevatori» nella filiera «pesce, molluschi, crostacei, e prodotti derivati» individuata all'art. 4, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con nota del 19 gennaio 2021, prot. n. 24623 e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA in data 15 gennaio 2021, con nota prot. 18430, autorizzato a svolgere le attività di controllo sull'indicazione geografica protetta «Trote del Trentino»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva di III livello di questa Direzione generale n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'UCB il 12 ottobre 2020 al n. 138, emanata a seguito dell'incarico conferito al dott. Oreste Gerini con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, registrata alla Corte dei conti al n. 832 del 10 settembre 2020;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela delle Trote del Trentino IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Trote del Trentino»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio l'incarico, concesso con il decreto 12 gennaio 2018 al Consorzio di tutela delle trote del Trentino IGP con sede legale in Lavis (TN), via Galileo Galilei n. 43, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Trote del Trentino».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 12 gennaio 2018 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2021

*Il direttore generale:* GERINI

21A00604

DECRETO 28 gennaio 2021.

**Proroga del termine stabilito dall'art. 2 del decreto 9 agosto 2012 recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni».**

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Visto il reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo n. 20 del 23 febbraio 2018 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;


Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - decreto Cura Italia «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - decreto liquidità «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni in-



tegrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19» ;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica» ;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» ;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19» ;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» ;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 contenente disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità;

Visto il decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga e sostituisce il decreto n. 18354 del 27 novembre 2009;

Considerata l'adozione del fascicolo aziendale in modalità grafica da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) che ha comportato il riposizionamento dei limiti catastali con conseguente ridefinizione della consistenza territoriale per ciascuna azienda agricola;

Considerato che la nuova consistenza territoriale riportata nei fascicoli aziendali in modalità grafica potrebbe determinare disallineamenti con i dati presenti nella notifica di attività biologica, impedendo di fatto l'inserimento nel Sistema informativo biologico – SIB delle informazioni previsionali riguardanti i programmi annuali di produzione;

Preso atto delle richieste formulate dal mondo associativo e da alcune amministrazioni regionali, aventi ad oggetto la proroga del termine di presentazione dei programmi annuali di produzione in relazione alle problematiche tecniche sopra evidenziate;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 31 gennaio al 15 maggio 2021;

Decreta:

#### Articolo unico

1. Il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione, individuato dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 18321/2012, è prorogato dal 31 gennaio al 15 maggio 2021.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2021

*Il Capo del Dipartimento:* ABATE

21A00774

